

DE REPETUNDIS : IL CASO DI PUBLIO RUTILIO RUFO

Annamaria Manzo*

Nel corso del secondo secolo a. C. Roma, sebbene signora del Mediterraneo, già mostrava i segni della crisi che sarebbe diventata ancora più manifesta nel secolo successivo. Dal punto di vista costituzionale, le vecchie strutture della città-Stato palesavano la loro inadeguatezza nei confronti di quello che era ormai un impero di vaste dimensioni. Sotto il profilo economico, se da un lato la decadenza della piccola proprietà contadina, la formazione dei latifondi, l'intenso mercato schiavistico rendevano preferibile il lavoro servile a quello libero e favorivano l'urbanesimo con conseguente formazione di un cospicuo sottoproletariato urbano, dall'altro la capitale non era in grado di produrre ricchezza e sfruttava oltre misura province e territori conquistati. In tale contesto l'azione politica di Tiberio e Caio Gracco, pur finita tragicamente, produsse l'effetto di rendere manifesti i gravi problemi di ordine economico, sociale e costituzionale che affliggevano la repubblica. La dura repressione del movimento democratico ad opera dell'aristocrazia, che ebbe come conseguenza immediata il sostanziale annullamento di tutta la legislazione graccana¹, determinò un clima di violenza esasperando i contrasti tra le opposte fazioni. Questa grave situazione politica, unita ad un disordine strutturale nell'amministrazione di Roma e delle province, di criminalità dilagante, di prevaricazione e frode nei rapporti tra privati, favorì il concentrarsi della ricchezza nelle mani di pochi a scapito del *populus* che, accresciuto dai molti liberti, si presentava come una massa eterogenea e composita². Gli antichi modelli etici versavano in una crisi profonda, percepita in modo drammatico dalle menti più raffinate e sensibili le quali, pur legate alle tradizioni avite, erano consapevoli che il precipitare degli eventi e il rapido modificarsi della città rendeva inevitabile l'approdo a nuovi paradigmi comportamentali in ogni campo del vivere civile³. Nelle province dilagava il fenomeno delle *repetundae* - illecite appropriazioni ed estorsioni poste in essere dai magistrati romani a danno di popolazioni alleate o sottoposte al dominio di Roma⁴ – per arginare il quale i provinciali, non avendo vie legali definite a cui far ricorso, potevano solo invocare l'intervento del senato o dei tribuni della plebe⁵.

*Ricercatore confermato di Diritto romano e Diritti dell'antichità presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.

¹ Appian., *Bell. civ.* 1.27.121 ss.; Plut., *C. Gracc.* 34. (33).1 ss.

² Sul tema diffusamente A. Guarino, *La condanna nei limiti del possibile*, II ed., Napoli 1978, 32.

³ La disgregazione e il caos furono, alla fine, evitati perché – come osserva A. Schiavone, *Il caso e la natura. Un'indagine sul mondo di Servio*, in A. Giardina, A. Schiavone (curr.), *Società romana e produzione schiavistica. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Bari 1981, 49 – “la città e i suoi giuristi seppero trovare una risposta. Ma quest'operazione in una certa misura grandiosa di assorbimento e di adattamento delle novità entro argini che garantivano la sopravvivenza e l'ulteriore sviluppo del sistema imperiale romano (...) non fu indolore”.

⁴ Tale fattispecie criminosa è assai vicina al reato di concussione così definito e disciplinato dall'art. 317 del nostro codice penale: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

⁵ Benché le fonti (Liv. 42.21.4-8; 42.22.7-8) ricordino già per 172 a.C. l'istituzione, sulla base di un plebiscito fatto votare dai tribuni M. Marcio Serrone e Q. Marcio Scilla, di una *quaestio extra ordinem* per giudicare l'ex console M. Popilio Lenate, fu la procedura adottata dal senato nel 171 a.C. a seguito delle doglianze di una legazione delle province iberiche che lamentava le spoliazioni subite ad opera di tre governatori, a fungere da modello per la successiva repressione del *crimen repetundarum*. Sul punto vd. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, II ed., Milano 1998, 104 ss.

In un primo tempo la repressione di tale condotta criminosa consistette nell'imporre al magistrato, che a vario titolo avesse commesso malversazioni a danno delle popolazioni assoggettate, solo la restituzione di quanto estorto (di qui il nome di *pecuniae repetundae* dato alla fattispecie), secondo lo schema del procedimento recuperatorio internazionale limitando, quindi, al campo patrimoniale la responsabilità dei magistrati⁶. La ragione di tutto ciò è facilmente comprensibile: gli autori dei misfatti appartenevano comunque all'oligarchia senatoria e pertanto la condanna alla ripetizione del maltolto, senza alcuna responsabilità penale, era espressione di una scelta politica volta non tanto a tutelare i provinciali danneggiati quanto a salvaguardare gli interessi della classe di governo. Tale circostanza trova ulteriore conferma nel fatto che il ruolo di giurato poteva essere ricoperto solo dai senatori e l'accusatore doveva obbligatoriamente essere assistito da un *patronus* cittadino romano, solitamente appartenente alla *nobilitas*⁷.

Con l'approvazione, nel 149 a.C., della *lex Calpurnia* che per prima regolamentò legislativamente i processi *de repetundis*, fu stabilito che le accuse di estorsione contro i governatori dovessero essere portate dinanzi ad una *quaestio* permanente, presieduta dal *praetor peregrinus*, e costituita da giurati di rango senatorio. Permaneva, però, la natura privatistica del giudizio.

Un cambiamento più incisivo si verificò a seguito dell'approvazione, nel 123/122 a.C., della *lex Acilia*, plebiscito probabilmente proposto da Manio Acilio Glabrione, collega di Gaio Gracco nel tribunato, che sancì, a carico del concussore, una pena criminale pari al doppio del valore delle cose estorte. Tale legge fu verosimilmente preceduta da una *lex Sempronia iudiciaria* che tolse l'ufficio di giurati ai senatori per darlo ai cavalieri, con l'evidente intenzione di ridimensionare il ruolo dei primi. Oltre alla fondamentale innovazione consistente nella trasformazione del procedimento da privatistico in pubblicistico, la *lex Acilia* stabilì che la presidenza della giuria, composta ora solo da cavalieri, fosse affidata ad un *praetor ad hoc* e non più al pretore peregrino, il quale, entro dieci giorni dalla sua entrata in carica, doveva formare una lista di 450 giudici dai quali, tramite un meccanismo di scelte alternate tra accusatore ed accusato, veniva definito il collegio giudicante formato da 50 giurati. Cessava, inoltre, l'obbligo dell'assistenza per l'accusatore del *patronus Romanus*: l'iniziativa processuale spettava al danneggiato, ma ciò non escludeva che un terzo potesse promuovere l'accusa *alieno nomine*.

Il processo aveva inizio con la *postulatio* dell'accusatore che chiedeva al presidente il riconoscimento della propria legittimazione a sostenere l'accusa. Poteva, però, accadere che vi fossero più aspiranti all'accusa: in tal caso si svolgeva un dibattito preliminare, la *divinatio*, che aveva lo scopo di verificare chi fosse più idoneo a sostenere l'imputazione⁸. Seguiva la *nominis delatio* che, se accettata dal magistrato attraverso la *nominis receptio*, diventava formale *accusatio*. Denunciante ed imputato potevano ricusare una certa percentuale di giudici il cui numero variò a seconda dei periodi e delle *quaestiones*. Il presidente fissava, quindi, la data in cui le parti sarebbero dovute comparire dinanzi alla *quaestio* dopo di che si passava all'*altercatio* durante la quale accusatore ed accusato cercavano di persuadere la giuria delle proprie ragioni con ogni mezzo. Il diritto alla difesa era ampiamente garantito, l'imputato non veniva interrogato e tutto si svolgeva

⁶ L'illustrazione, per grandi linee, dei momenti salienti dello sviluppo della repressione del *crimen repetundarum* è funzionale alla trattazione del tema che ci occupa, ossia il processo per concussione celebrato nel 92 a.C. contro Publio Rutilio Rufo e, pertanto, non ha alcuna pretesa di completezza né tanto meno di originalità. Per i medesimi motivi, minime saranno le citazioni e delle fonti e della letteratura.

⁷ Su questi temi vd. F. Serrao, sv. *Repetundae*, in *N.N.D.I.* 15 (1968) 454 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo penale* cit. 107 ss.; C. Venturini, '*Quaestiones perpetuae constitutae*' (Per una riconsiderazione della *lex Calpurnia repetundarum*), in *Societas-Ius. Munuscula di allievi a F. Serrao*, Napoli 1999, 381 ss. con fonti e letteratura.

⁸ Il riconoscimento a sostenere l'accusa era preceduto dalla valutazione di onorabilità personale del postulante. La *divinatio*, definita da D. Mantovani, *Il problema dell'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio» bilaterale*, Padova 1989, 55 ss.; 61 ss., "disputa fra accusatori *in pectore*", segna il venir meno del rapporto tra titolarità del diritto e legittimazione all'accusa.

oralmente. Terminato il dibattito, i giudici si ritiravano per deliberare; il presidente non votava e la decisione era presa a maggioranza⁹.

In caso di condanna, l'accusatore otteneva dei benefici che variavano a seconda del suo *status*¹⁰.

La composizione dell'*album iudicum* costituì un aspro terreno di scontro tra il senato e i cavalieri: tra la fine del secondo e gli inizi del primo secolo a.C., si succedettero molte *leges* volte a regolamentare la composizione delle giurie, delle varie corti o solo della *quaestio de repetundis*, che riflettevano, col dare prevalenza a l'una o all'altra classe, l'alternarsi del peso politico nella *res publica* delle opposte fazioni.

Il fatto che l'accusa potesse essere sollevata da un *quivis de populo*¹¹ fece sì che, a partire dall'epoca postgraccana, ad essa si facesse ricorso non sempre a difesa di un pubblico interesse, ma anche per ragioni meno nobili come inimicizie personali o ambizioni politiche e non di rado colui che muoveva l'accusa era il prestanome di personaggi illustri che non volevano esporsi in prima persona per colpire l'avversario di turno¹².

Emblematico in tal senso fu il processo celebrato, nel 92 a.C., contro Publio Rutilio Rufo, uomo politico, filosofo, storico, giureconsulto di un certo rilievo, il cui nome è passato alla storia proprio per questo processo e l'ingiusta condanna che ne seguì.

Nato intorno alla metà del secondo secolo a.C., P. Rutilio Rufo percorse un brillante *cursus honorum* fino a ricoprire, nel 118 a.C., la pretura urbana e, nel 105 a.C., anche grazie ai successi conseguiti nel *bellum Iugurthinum*, il consolato. Dopo gli anni di strapotere di Caio Mario che, incurante delle leggi e appoggiato dall'esercito, fu eletto console consecutivamente dal 104 al 100 a.C., alla successiva restaurazione del governo ottimate contribuì anche Rutilio Rufo che da compagno d'armi era nel frattempo diventato acerrimo nemico di Caio Mario¹³.

In quegli anni, Rutilio consolidò il proprio prestigio rendendo ancor più saldi i legami con la famiglia dei *Mucii Scaevolae*, tant'è vero che Quinto Mucio Scevola il pontefice lo volle con sé quando, nel 94 a.C., fu mandato come proconsole nella provincia d'Asia¹⁴.

⁹ Se più di un terzo dei giurati avesse dichiarato che non riusciva a formarsi un'opinione, il dibattito doveva essere ripetuto; nel caso in cui qualcuno avesse perseverato nel non decidere, a suo carico veniva irrogata una multa; cfr. C. Venturini, *Studi sul "crimen repetundarum" nell'età repubblicana*, Milano 1979, 36 ss. e fonti ivi.

¹⁰ Ad es., se *peregrinus* otteneva la cittadinanza romana e forse anche l'iscrizione nella tribù di appartenenza del condannato e la *vacatio militiae*. Al giudizio penale seguiva un'ulteriore fase processuale, di natura civilistica, per stabilire l'ammontare delle somme che dovevano essere versate ai soggetti danneggiati dal reato.

¹¹ Sul concetto di attore popolare come *quasi unus ex populo*, ossia soggetto portatore di un interesse individuale, ma non strettamente privato, circostanza quest'ultima irrilevante per la funzione dell'azione, vd. le limpide pagine di F. Casavola, *Studi sulle azioni popolari romane. Le «actiones populares»*, Napoli 1958, 7 ss. Prima dell'età graccana, il processo dinanzi alle *quaestiones* era unilaterale in quanto promosso dallo stesso magistrato che svolgeva la funzione di giudice. Solo nell'ultimo secolo della repubblica, l'accusa divenne popolare e l'introduzione di tale principio è il segno di un mutamento più profondo, ossia la separazione della funzione di accusa da quella di giudizio, che a sua volta implica la trasformazione del processo da unilaterale in bilaterale.

¹² Le *rationes accusandi* erano varie e numerose; oltre alle accuse promosse *rei publice causa* e *patrocinii causa*, entrambe *honestissimae* (cfr. Cic., *In Q. Caec.* 19.63), il *civis* poteva proporre il giudizio *ostentatione* o *gloriae causa*. Solo quest'ultima era considerata spregevole, ma nonostante ciò era la più diffusa. In ogni caso, anche se a muovere l'accusa era un interesse privato, ciò non rendeva l'azione privata in quanto quell'interesse non si poneva mai come l'oggetto della tutela. La sua rilevanza, osserva F. Casavola, *Azioni popolari* cit. 17, "non snatura la funzione dell'*actio popularis*".

¹³ Sul *cursus honorum* di P. Rutilio Rufo rinvio al mio *Publio Rutilio Rufo: giureconsulto, politico, storico*, in *T.S.D.P.* 5 (2012) 1 ss., con fonti e letteratura.

¹⁴ Diod. 37.5.1. La datazione del proconsolato di Q. Mucio Scevola è discussa e due sono gli orientamenti prevalenti in letteratura, quello che lo colloca nel 94 a.C., dopo che il Pontefice ebbe ricoperto il consolato (in tal senso, tra gli altri, F. Münzer, sv. *Rutilius*, in *R.E.* I, A 1 (1914) 1273 s.; E. Pais, *L'autobiografia e il processo «repetundarum» di P. Rutilio Rufo*, in *Dalle guerre puniche a Cesare Augusto*, I, Roma 1918, 57; G. L. Hendrickson, *The Memoirs of Rutilius Rufus*, in *CPh.* 28 (1933) 155; H. Hill, *The Roman Middle Class in the Republican Period*, Oxford 1958, 130; E. S. Gruen, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B. C.*, Harvard 1968, 204; G. Amiotti, *Problematiche di storia antica*, Milano 1997, 23) e l'altro che opta per una cronologia alta e ritiene che Q. Mucio sia andato in Asia Minore nel 97 a.C. dopo

Mucio rimase in Asia solo nove mesi e fu Rutilio a sostituirlo fino all'arrivo del nuovo proconsole¹⁵. Egli ebbe un ruolo attivo nell'amministrazione di quella provincia e ciò trova conforto, oltre che nel dato obiettivo costituito appunto dal fatto che surrogò per un certo periodo Mucio, dalle grandi onorificenze tributategli dagli Asiatici quando, alcuni anni dopo, tornò esule e povero in quelle terre lontane¹⁶. Particolarmente significativa è una testimonianza di Diodoro Siculo dalla quale si evince che Rutilio soprattutto affiancò, in veste consultiva, il proconsole nell'esercizio della funzione giurisdizionale¹⁷. Si trattò di un governo corretto e disinteressato che stupì gli abitanti della provincia anzitutto per l'imparziale amministrazione della giustizia a base della quale c'era quell'editto asiatico al quale Cicerone dichiarò espressamente di ispirarsi nel suo *edictum Cilicium*¹⁸. Questo governatorato, che costituì un *exemplum* proposto, stando a quanto riferisce Valerio Massimo¹⁹, ai successivi magistrati da un decreto senatorio, fu il frutto di un piano accuratamente predisposto dal senato per porre fine ai soprusi, oramai non più tollerabili, dei pubblicani²⁰. Il risultato fu conseguito da due uomini che, cresciuti nel medesimo ambiente familiare e filosofico, avevano maturato ideali comuni e un'analoga visione del mondo²¹. La gratitudine dei provinciali fu tale da riservare a Scevola onori quasi divini e lo stesso Mitridate che circa quindici anni dopo distrusse le vestigia del governo di Roma, mantenne le festività e il nome del proconsole in onore del quale erano state istituite²².

Le cose, però, non stavano allo stesso modo nella capitale e quando Rutilio tornò a Roma i pubblicani, e i cavalieri che li sostenevano, gli intentarono un processo per concussione²³.

che ebbe ricoperto la pretura (così, tra gli altri, T. R. S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, New York 1951-52, rist. 1986, 8; C. Nicolet, *L'Ordre équestre à l'époque républicaine (312 – 43 av. J.-C.)*, I, Paris 1966, 545 s.; J. L. Ferrary, *Recherches sur la législation de Saturninus et de Glaucia. II. La loi de iudiciis repetundarum de C. Servilius Glaucia*, in *M.E.F.R.A.* 91 (1979) 133; R. M. Kallet - Marx, *The Trial of Rutilius Rufus*, in *Phoenix* 44 (1990) 128; A. Mastrocinque, *Studi sulle guerre mitridatiche*, Stoccarda 1999, 21 s.) Sul tema vd. pure M. Bretone, *Cicerone e i giuristi del suo tempo*, in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, II ed., Napoli 1982, 69 nt. 14 e, da ultimo, G. Urso, *Cassio Dione e i sovversivi. La crisi della repubblica nei frammenti della «Storia romana»*, Milano 2013, 186 ss.

¹⁵ Cic., *Ad Att.* 5.17.5: *Dici non potest quam invitus a vobis absim; et simul hanc gloriam iustitiae et abstinentiae fore illustriorem spero si cito decesserimus, id quod Scaevolae contigit, qui solos novem mensis Asiae praefuit.*

¹⁶ Val. Max. 2.10.5; Cass. Dio *frg.* 97.2. Sul punto diffusamente E. Pais, *L'autobiografia* cit. 61 s.

¹⁷ Diod. 37.5.1.

¹⁸ Cic., *Ad Att.* 6.1.15: *Ego tamen habeo ἰσοδυναμοῦσαν sed tectiorem ex Q. Muci P. L. edicto Asiatico, “extra quam si ita negotium gestum est ut eo stari non oporteat ex fide bona”; multaque sum secutus Scaevolae, in iis illud in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci inter se disceptent suis legibus.* Vd. pure Cic., *Pro Planc.* 13.3; Diod. 37.6.8; Liv., *Per.* 70; Pseud. Ascon. p. 22 Or.

¹⁹ Val. Max. 8.15.6: *Ac ne Q. quidem Scaevolae, quem L. Crassus in consulatu collegam habuit, gloria parum inlustris, qui Asiam tam sancte et tam fortiter obtinuit, ut senatus deinceps in eam provinciam ituris magistratibus exemplum atque normam officii Scaevolam decreto suo proponeret.* Il ricordo di quel felice governatorato fu spesso evocato negli anni successivi anche nella polemica politica: cfr. Cic., *In Q. Caec.* 17.57; *In Verr.* 2.2.10.27; 2.3.90.209.

²⁰ In tal senso E. Badian, *Quintus Mucius Scaevola and the Province of Asia*, in *Athenaeum* 34 (1956) 122 ss.; F. Bona, *Sulla fonte di Cicero, De oratore, I, 56, 239-240 e sulla cronologia dei ‘Decem Libelli’ di P. Mucio Scevola*, in *S.D.H.I.* (34) 1973, 441, ora in *Lectio Sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, II, Padova 2003, 633.

²¹ Rutilio fece parte del circolo degli Scipioni che si aprì all'influenza dello stoicismo di Panezio il quale, modificando alcuni punti della psicologia e della fisica, ma soprattutto mitigando certe asperità dell'etica stoica, rese tale filosofia consona alla mentalità romana. Proprio perché il filosofo di Rodi, pur fedele allo spirito stoico, tenne conto delle critiche scettiche, della *forma mentis* romana, delle dottrine di Platone e del Peripato, inaugurando una tendenza eclettizzante, molti storici della filosofia per indicare questa nuova stagione della Stoa usano l'espressione, coniata da A. Schmekel, *Die Philosophie der mittleren Stoa*, Berlin 1892, 'medio stoicismo': cfr. G. Reale, *Storia della filosofia antica III. I sistemi dell'età ellenistica*, Milano 1980, 436 ss. *Contra*, M. Pohlenz, *La Stoa. Storia di un movimento spirituale*, I, Firenze tr. it. 1967, 388, secondo cui tale locuzione potrebbe trarre in inganno “in quanto fa sorgere l'idea che con essa si indichi un gruppo compatto di pensatori”, che invece non vi fu, e pertanto preferisce parlare di periodo di mezzo nella storia della Stoa che non esclude la presenza, al suo interno, di correnti diverse.

²² Cic., *In Verr.* 2.2.21.51: *Mithridates in Asia, cum eam provinciam totam occupasset, Mucia non sustulit. Hostis, et hostis in ceteris rebus nimis ferus et immanis, tamen honorem hominis deorum religione consecratum violare noluit.*

²³ Liv., *Per.* 70; Val. Max. 2.10.5. In quell'anno furono celebrati a Roma molti processi importanti. Vasta eco ebbero quelli intentati contro L. Cornelio Silla e M. Emilio Scauro, entrambi in qualche modo implicati nella questione orientale

Nel processo non fu coinvolto Quinto Mucio Scevola: l'appartenenza ad una delle famiglie più illustri e potenti di Roma e il fatto di essere membro del collegio pontificale presumibilmente dissuasero i suoi avversari dal colpirlo in modo diretto, inducendoli a rivolgere l'accusa contro una persona a lui molto vicina che, pur avendo percorso un brillante *cursus honorum* e potendo vantare legami umani e politici di rilievo, non aveva certo lo stesso prestigio.

Il *crimen de repetundis* costituiva il capo d'imputazione principale, ma non il solo: contro Rutilio vennero rivolte accuse lesive della sua moralità privata, secondo un copione tipico dei processi penali, in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo essi vengano celebrati²⁴.

Rutilio aveva fama di uomo austero e retto, tra i pochi a rispettare le rigide regole delle *leges sumptuariae*²⁵, e i suoi nemici si vendicarono accusandolo di condurre, al di là delle apparenze, una vita libertina e dissoluta. In qualche modo dovettero essere discussi anche i suoi rapporti con i sovrani asiatici e con Mitridate, re del Ponto, in particolare. Su tali legami è difficile esprimere una valutazione; in ogni caso ogni condotta politica, anche la più onesta, presta sempre il fianco a critiche e qualche volta anche a calunnie.

L'accusa fu sollevata da un esponente del ceto equestre, un certo Apicio, che Ateneo tratteggia come prototipo di sregolatezza²⁶. La notizia è presumibilmente mutuata da Posidonio al quale è pure da ascrivere un lungo *excursus* sulla *lex Fannia cibaria* - la legge sumptuaria che, tra le altre cose, disponeva rigide limitazioni per le spese conviviali - dove il comportamento estremamente morigerato di Rutilio è contrapposto allo stile di vita dissoluto del suo accusatore, accentuando l'inverosimilità dell'accusa *de repetundis* rivolta al nostro²⁷. E' probabile che dietro Apicio e il ceto equestre da lui rappresentato, vi fosse Caio Mario il quale in tal modo intendeva vendicarsi del gruppo dirigente ottimate che pochi anni prima lo aveva estromesso dalla scena politica²⁸.

Le accuse rivolte al luogotenente di Quinto Mucio Scevola erano gravi. Per contestarle era necessario approntare una difesa accurata, che fosse in grado di persuadere i giudici dell'innocenza di Rutilio facendo leva non solo sulle armi del diritto, ma anche - e forse soprattutto - su quelle della suggestione e della compassione. La retorica forense, infatti, era arte raffinata in cui oltre ai contenuti, che peraltro di frequente si allontanavano dall'argomento specifico per indulgere ad ampie

nell'imminenza della prima guerra contro Mitridate. Essi, però, si conclusero con l'assoluzione degli imputati. Secondo la prevalente letteratura, questa 'ondata processuale' è da inquadrarsi nell'ambito della reazione equestre contro le iniziative dell'aristocrazia senatoria culminate, nel 95 a.C., con l'emanazione della *lex Licinia Mucia de civibus ordinandis*, che precisò i limiti del diritto di cittadinanza, abolì il *ius migrandi* e istituì un'apposita *quaestio* per il *crimen* di usurpazione della cittadinanza romana da parte degli stranieri; sul tema vd. G. Rotondi, *Leges publice populi Romani*, Milano 1912, 335; H. Hill, *The Roman Middle Class* cit. 130 ss.; E. Badian, *Foreign Clientelae 264-70 B. C.*, Oxford 1958, 214 ss.; E. S. Gruen, *Roman Politics* cit. 38; G. Amiotti, *Problematiche* cit. 23.

²⁴ Cic., *Pro Font.* 17.38: *Ille igitur ipse homo sanctissimus ac temperantissimus multa audivit in sua causa, quae ad suspensionem stuprorum ac libidinum pertinerent*. Cicerone, come tutte le fonti relative al processo, non solo contesta tali accuse, ma ribadisce con veemenza l'assoluta irreprensibilità sotto il profilo etico di Rutilio. Questa commistione di capi d'imputazione, frequente a Roma, toccherà, nel 63 a. C., Lucio Licinio Murena, accusato, oltre che di *crimen ambitus*, di immoralità e di condotta indecorosa e sarà proprio Cicerone ad assumerne la difesa; cfr. Cic., *Pro Mur.* 6.11, 6.13.

²⁵ Athen., *Dipnosoph.* 274 c-e = Posid. 2 A F 59 pp. 260-261 Jacoby. Il testo è esaminato da F. M. d'Ippolito, *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della repubblica*, II ed., Napoli 1994, 86 ss.

²⁶ Athen., *Dipnosoph.* 4.168 d - e.

²⁷ Sul punto cfr. G. Amiotti, *Problematiche* cit. 22 s. Sulla *lex Fannia cibaria*, fatta approvare dal console Gaio Fannio Strabone nel 161 a.C., vd. A. Bottiglieri, *La legislazione sul lusso nella Roma Repubblicana*, Napoli 2002, 138 ss. con fonti e letteratura.

²⁸ Assertorio sul punto è E. Pais, *L'autobiografia* cit. 45, il quale ritiene vero autore del processo Caio Mario che, in tal modo, voleva screditare Metello, suo acerrimo nemico, di cui Rutilio era stato legato e strettissimo collaboratore, del quale apprezzava soprattutto, secondo Plutarco (*Mar.* 28.6), la fermezza del carattere e il rifiuto di ogni demagogia. In senso analogo anche C. Nicolet, *L'Ordre* cit. 546 s. Meno rigida la posizione di E. S. Gruen, *Roman Politics* cit. 205, il quale, pur non negando la partecipazione di Mario alla vendetta equestre contro Rutilio, reputa che tutta la vicenda non possa essere ridotta a un conflitto tra quest'ultimo e i Mariani.

digressioni che meglio consentissero di far leva sul profilo emozionale dei giurati, contavano il tono della voce, la mimica facciale, la gestualità.

Rutilio, invece, decise di perorare la causa da solo²⁹. Si erano offerti per assisterlo in giudizio Lucio Crasso e Marco Antonio i quali, oltre ad essere *eloquentissimi viri*, poiché avevano ricoperto la suprema carica magistratuale godevano di notevole prestigio e autorevolezza nell'*urbe* e ciò avrebbe potuto influire positivamente sull'esito del giudizio³⁰. Egli, al contrario, declinò l'offerta lasciandosi affiancare, e comunque in misura minima, solo da Aurelio Cotta, figlio di sua sorella, e dallo stesso Quinto Mucio. Il primo, dotato di uno stile schietto e sobrio, sempre pertinente ed efficace, non era incline, per natura e per scelta, a suscitare la commozione nell'animo di chi lo ascoltava, preferendo persuadere con l'argomentazione piuttosto che convincere con la compassione³¹ e anche Quinto Mucio, oratore asciutto e raffinato, poteva risultare poco incisivo in casi, come quello *de quo*, che per complessità e delicatezza, richiedevano maggiore ricchezza espositiva e comunque una certa dose di enfasi³².

La linea difensiva scelta da Rutilio Rufo fu perfettamente conforme ai rigidi dettami della retorica stoica del *λέγειν πρὸς τὸ πρᾶγμα*³³. Non ci furono gemiti, grida, suppliche o implorazioni, così dice Cicerone che però, pur rispettando e per certi aspetti ammirando l'impianto difensivo dell'orazione, aliena da ogni forma di retorica e da espedienti atti a suscitare la commozione, ne contesta l'efficacia sul piano pratico³⁴. Lo stesso paragone con Socrate, in sé alto, viene sminuito dalla considerazione, posta peraltro prima del paragone tra il filosofo greco e il nostro, che il processo contro Rutilio non si teneva nell'immaginaria Repubblica di Platone³⁵. Nel *Brutus* Cicerone va ancora oltre: il giudizio non si limita al tipo di eloquenza di Rutilio e di chi lo assiste nella difesa, ma investe la sua persona la cui severità rasenta l'alterigia, finendo col restituire un'immagine addirittura altezzosa di un uomo che ha un eccessivo concetto di sé. Dice, infatti, l'Arpinate: «*Itaque illa, quae propria est huius disciplinae, philosophorum de se ipsorum opinio firma in hoc viro et stabilis inventa est*»³⁶.

Le fonti affermano, sia pure con qualche differenza, che il processo si concluse con l'esilio di Rutilio; in particolare Cassio Dione, dopo aver detto che il nostro fu condannato ad una pena pecuniaria, aggiunge che gli furono confiscati i beni e volontariamente decise di espatriare³⁷.

Nei processi *de repetundis* e in quelli *de ambitu*, alla causa principale seguiva un giudizio accessorio, di natura civilistica, volto ad accertare il danno e a quantificare la somma che il reo doveva pagare³⁸.

²⁹ Per R. M. Kallet-Marx, *The Trial* cit. 135, la scelta socratica di difendersi da solo è un'invenzione storiografica dello stesso Rutilio che, dopo il ritiro, e forse la morte, di Metello Numidico, era politicamente isolato.

³⁰ Cic., *Brut.* 30.115: *Qui cum innocentissimus in iudicium vocatus esset, quo iudicio convulsam penitus scimus esse rem publicam cum essent eo tempore eloquentissimi viri L. Crassus et M. Antonius consulares, eorum adhibere neutrum voluit.*

³¹ Sull'eloquenza di Aurelio Cotta vd. Cic., *De or.* 1.53.229; 2.23.98; 3.31; *Brut.* 55.202.

³² Cic., *Brut.* 30.115: *Et Q. Mucius enucleate ille quidem et polite, ut solebat, nequaquam autem ea vi atque copia, quam genus illud iudici et magnitudo causae postulabat.* Vd. pure Cic., *De or.* 1.53.229.

³³ Cic., *De or.* 1.53.230: *Nemo ingemuit, nemo in clamavit patronorum, nihil cuiquam doluit, nemo est questus, nemo rem publicam imploravit, nemo supplicavit. Quid multa? Pedem nemo in illo iudicio supposit, credo, ne Stoicis renuntiaretur.*

³⁴ Ed infatti, qualche riga prima, Cicerone aveva affermato che se la difesa fosse stata svolta da Licinio Crasso, alla sua maniera e non alla maniera dei filosofi, anche se quei giudici fossero stati scellerati, come effettivamente lo furono, tuttavia «*omnem eorum importunitatem ex intimis mentibus evellisset vis orationis tuae*» (*De or.* 1.53.230).

³⁵ Cic., *De or.* 1.53.230: *Nunc talis vir amissus est, dum causa ita dicitur, ut si in illa commenticia Platonis civitate res ageretur;* *De or.* 1.54.231: *Imitatus est homo Romanus et consularis veterem illum Socratem, qui, cum omnium sapientissimus esset sanctissimeque vixisset, ita in iudicio capitis pro se ipse dixit, ut non supplex aut reus, sed magister aut dominus videretur esse iudicum.* A parlare è Antonio, ma il confronto con *Brut.*, 30.114 ss., ci assicura che il giudizio è di Cicerone.

³⁶ Cic., *Brut.* 30.114.

³⁷ Cass. Dio *frg.* 97.2.

³⁸ Cfr. per le *repetundae lex Acilia* ll. 58-59; Cic., *In Verr.* 1.38; 2.4.22; 2.5.128; *Pro Cluent.* 115-116; *Ad fam.* 8.8.3; vd. pure *retro* 110 nt. 10.

All'epoca di Rutilio Rufo era già vigente, per la *litis aestimatio*, la clausola *quo ea pecunia pervenerit* in virtù della quale, se il reo non fosse stato in grado di pagare la multa o di fornire idonee garanzie per la successiva corresponsione, avrebbe potuto essere promossa un'ulteriore azione risarcitoria nei confronti di coloro ai quali il condannato aveva versato le somme estorte; le parole di Dione τῆς γε οὐδίας εὐθὺς ἐξέστη, spingono a credere che ciò dovette accadere a Rutilio³⁹.

Indurrebbero, invece, a pensare ad una condanna all'esilio un frammento delle *Periochae* di Livio, dove si legge che Rutilio, condannato per il *crimen de repetundis*, in *exilium missus est*, e una testimonianza di Tacito secondo cui il nostro fu scacciato da Roma per legge (*legibus pulsum*)⁴⁰.

In ogni caso sul piano concreto la questione ha un'incidenza limitata. Se, infatti, è vero che l'*exilium* nell'epoca in esame non si configurava come una vera sanzione⁴¹, bensì come diritto riconosciuto al cittadino romano di sottrarsi alla pena capitale espatriando, *sua sponte*, prima che fosse stata pronunciata sentenza di condanna con conseguente interdizione dall'acqua e dal fuoco da parte del magistrato, è pur vero che quest'ultima, impedendo al condannato di tornare a Roma, finiva col trasformare l'esilio da volontario in coatto. Nei testi non c'è traccia di *aqua et igni interdictio* nei confronti di Rutilio⁴², ma la confisca di tutti i beni, di cui parla Cassio Dione, di solito accompagnava la condanna al supremo supplizio⁴³. D'altra parte, la pena capitale appare eccessiva per il tipo di reato contestato per il quale la sanzione era pecuniaria e pari al doppio del *quantum* estorto⁴⁴. Nel caso di specie, però, Rutilio era accusato di essersi illecitamente impossessato di somme ingenti e, di conseguenza, la pena diventava esosissima e ben avrebbe potuto giustificare, non possedendo il reo grandi ricchezze, la scelta dell'esilio al fine di evitare conseguenze ancor più devastanti⁴⁵. In quest'ottica, pur se formalmente volontario, nella sostanza si trattò di un espatrio coatto⁴⁶.

³⁹ Cass. Dio *frg.* 97.2; sul punto cfr. G. Urso, *Cassio Dione* cit. 190 s.

⁴⁰ Liv., *Per.* 70: *P. Rutilius, vir summae innocentiae, quoniam legatus C. Mucii proc. a publicanorum iniuriis Asiam defenderat, invisus equestri ordini, penes quem iudicia erant, repetendarum damnatus in exilium missus est.*; Tac., *Ann.* 4.43.5: *Tunc tractatae Massiliensium preces probatumque P. Rutili exemplum, namque eum legibus pulsum civem sibi Zmyrnaei addiderant.*

⁴¹ Cic., *Pro Caec.* 34.100: *Nulla in nostra lege reperietur, ut apud ceteras civitates, ullum maleficium exilio esse multatum.*

⁴² Diversamente da quanto era accaduto, qualche anno prima, per Metello Numidico, cfr. Liv., *Per.* 69; Appian., *Bell. civ.* 1.29.30; Cass. Dio *frg.* 38.7.1; Auct. *de vir. ill.* 73.8; Cic., *Red. in Sen.* 10.25; *Pro Cluent.* 35.95, *Pro Planc.* 36.89. Sul punto vd. G. Crifò, *Ricerche sull'«exilium» nel periodo repubblicano*, Milano 1961, 275 ss., con discussione della precedente letteratura.

⁴³ Cass. Dio *frg.* 97.2. In tal senso M. I. Henderson, *The Process de repetundis*, in *J.R.S.* 41 (1951) 73 ss.

⁴⁴ Rutilio fu condannato in base alla *lex Servilia Glauciae* che comportò un inasprimento della procedura e delle pene per il reato di concussione (Cic., *Pro Bal.* 24.54, la definisce *acerbissima lex*). Da *Rhet. Her.* 1.20 sembra doversi dedurre che il condannato venisse privato anche dei suoi diritti politici; in tal senso Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, Leipzig 1899, 705; A. Berger, sv. *Leges Serviliae*, in *R.E.* 12.2 (1925) 2414; G. Tibiletti, *Le leggi «de iudiciis repetundarum» fino alla guerra sociale*, in *Atheneum* 31 (1953) 72.

⁴⁵ Che l'esosità della pena pecuniaria potesse essere valido motivo per scegliere la via dell'esilio, è argomento non condiviso da G. Crifò, *Ricerche* cit. 239 ss., 278, in quanto la somma sarebbe stata comunque esatta "sia contro chi fosse rimasto a Roma sia contro chi fosse andato in esilio".

⁴⁶ L'espressione *ne quid adversus leges faceret* (Val. Max. 6.4.4) usata da Rutilio per rifiutare l'offerta di rimpatrio fattagli da Silla, farebbe riferimento per R. Bauman, *Lawyers in Roman republican Politics: a Study of the Roman Jurist praetorship in the Roman republic*, Oxford 2000, 394 s., all'*aqua et igni interdictio* comminata a Rutilio e non contrasterebbero con tale interpretazione le parole di Dione μηδενὸς ἀναγκάζοντος, in quanto esse si riferiscono al fatto che Rutilio espatriò prima di essere colpito dall'*interdictio*. A mio avviso, la testimonianza di Valerio Massimo induce a ritenere che l'esilio fu coatto anche perchè, in caso contrario, per il ritorno a Roma non sarebbe stato necessario un apposito provvedimento legislativo. Stando a Plutarco (*Mar.* 43.3-4) ad analoga motivazione avrebbe fatto inizialmente ricorso Mario per poter rientrare dall'esilio al quale era stato costretto in seguito a sentenza di condanna a morte quale *hostis publicus* nell'87 a.C., poi, però, il condottiero tornò a Roma senza alcun atto normativo che a tanto lo legittimasse. Il fatto che Rutilio declini l'offerta di rimpatrio adducendo lo stesso impedimento tecnico-giuridico richiamato, ma non rispettato, da Mario potrebbe essere letto come un mezzo usato dal pretore del 118 a.C. per enfatizzare la sua alta integrità morale a discapito di Mario. Sul punto cfr. G. Amiotti, *Problematiche* cit. 28 e ivi nt. 25.

Giudicato, dunque, colpevole del *crimen repetundarum*, Rutilio esce dalla scena politica. La vicenda processuale lo segna in modo indelebile, ma non per questo si dà per vinto, anzi considerandosi vittima di un sistema – questo, sì - corrotto, cerca un riscatto. La riabilitazione non è perseguita, però, nell'immediato e nello stesso contesto socio-politico che così ingiustamente lo ha trattato - rispetto al quale ostenta distacco al punto da rifiutare l'offerta fattagli da Silla di fare ritorno a Roma -, ma in una diversa dimensione, più ampia e meno transeunte, che possa a lui sopravvivere. Per ottenere ciò Rutilio, durante gli anni dell'esilio, si dedica agli studi e scrive, in greco, una storia romana e, in lingua latina, un'autobiografia introducendo, con Lutazio Catulo ed Emilio Scauro, tale genere letterario a Roma⁴⁷.

Le popolazioni asiatiche, memori della sua buona amministrazione, lo accolsero con entusiasmo e generosità, garantendogli un tenore di vita migliore rispetto a quello di cui godeva prima che gli fossero confiscati i beni.

La data della morte non è certa, ma probabilmente va collocata intorno alla metà degli anni settanta del primo secolo a.C., tenuto conto del fatto che Cicerone ebbe modo di incontrarlo durante il suo viaggio in Asia, nel 78 a.C., e che sopravvisse al ritorno di questi a Roma avvenuto l'anno successivo⁴⁸.

Lo stile di vita sobrio ed austero, il coraggio e la dignità con cui seppe affrontare i momenti tragici della vita, l'alta integrità morale che sempre lo contraddistinsero, fecero sì che Rutilio si offrisse quale esempio di *optimus vir* alle successive generazioni al punto che Velleio Patercolo, circa un secolo dopo la sua ingiusta condanna, ancora lo definiva non solo il miglior cittadino del suo tempo, *sed omnis aevi*⁴⁹.

L'immagine di Publio Rutilio Rufo quale vittima innocente del ceto equestre, largamente prevalente nella storiografia antica e moderna, a partire dall'ultimo trentennio del secolo scorso è stata messa in discussione da alcuni studiosi che hanno giudicata sospetta l'eccessiva generosità, nei suoi confronti, delle genti asiatiche e degli stessi sovrani greci, che farebbe pensare ad un'intensa, e forse eccessiva, familiarità creatasi tra il magistrato romano e quelle popolazioni già all'epoca del governatorato con Scevola⁵⁰.

Si è anche avanzata l'ipotesi che tracce di un filone storiografico ostile a Rutilio sarebbero dissimulate in fonti tradizionalmente ritenute a lui favorevoli, ma l'argomento è complesso e anche solo un accenno ci porterebbe troppo lontani dal tema che ci occupa⁵¹. E', però, difficile credere che un romano come Rutilio Rufo, pur disgustato dal comportamento della classe di governo, arrivasse al punto di scegliere la causa del nemico mortale. Se qualche perplessità può essere condivisa, va comunque considerato che in larga misura si trattò di condotte politiche che, in quanto tali, prestano sempre il fianco a critiche; in ogni caso, non furono certo i presunti sospetti sulla sua moralità a dissuaderlo dal tornare in patria. Che Rutilio fosse preoccupato di difendere la propria immagine è fuori di dubbio e tale preoccupazione è alla base delle opere scritte durante l'esilio, ma fu lo sdegno

⁴⁷ Cass. Dio *frg.* 97.2. In quel periodo fu a lui molto vicino Aurelio Opillo, letterato probabilmente di origine campana (Funaioli, *G.R.F.* 1.86), il cui allontanamento da Roma è presumibilmente da collegarsi all'editto contro i retori latini del 92 a.C.: cfr. Svet., *Gramm.* 6.1-2; *Rhet.* 1; Gell. 15.11.

⁴⁸ Cic., *De nat. deor.* 3.32.80; *Brut.* 93.313 ss.

⁴⁹ Vell. 2.13.2: *Potestatem (iudicorum) nacti equites Gracchanis legibus cum in multos clarissimos atque innocentissimos viros saevissent, tum P. Rutilium, virum non saeculi sui, sed omnis aevi optimum, interrogatum lege repetundarum maximo cum gemitu civitatis damnaverant.*

⁵⁰ In tal senso vd. D. G. Glew, *The Outbreak of the first Mithridatic War*, Princeton 1971, *passim*; M. Sordi, *La legatio in Cappadocia di C. Mario*, in *R.I.L.* 107 (1973), 370 ss., part. 379 nt. 19; P. Desideri, *L'interpretazione dell'impero romano in Posidonio*, in *R.I.L.* 106 (1972) 412 ss.; A. Mastrocinque, *Studi cit.* 63 ss.

⁵¹ G. Amiotti, *Problematiche cit.* 29 ss., che rinvia a Cic., *Pro Rab. Post.* 10.27; Val. Max. 2.10.5; Sen., *Epist.* 3.24.4.

per l'ingiusto processo subito che lo persuasero a preferire, come dice Seneca, che i Romani si rammaricassero della sua lontananza piuttosto che si vergognassero del suo rimpatrio⁵².

Abstract. – Il lavoro, premesse alcune considerazioni di carattere generale sulla genesi e sulle caratteristiche della *quaestio de repetundis*, primo tribunale permanente istituito a Roma per la repressione di una fattispecie criminosa molto simile al reato di concussione previsto dall'art. 317 c.p., indaga il processo celebrato dinanzi a tale *quaestio* nel 92 a.C. contro Publio Rutilio Rufo, uomo politico, filosofo, storico, giureconsulto, il cui nome è passato alla storia proprio per questa vicenda processuale e l'ingiusta condanna che ne seguì.

After general premises on the genesis and on the peculiarities of the *quaestio of repetundis*, first permanent Court established in Rome to repress some criminal cases very similar to those provided by art 317 criminal code, the research deals also with the trial which took place in 92 B.C. against Publius Rutilius Rufus. He was a politician, philosopher, historian and jurisconsult who has gone down in history because of this court case and the unjust sentence that followed.

⁵² Sen., *De benef.* 6.37.2: *Rutilius noster animosius; cum quidam illum consolaretur, et diceret instare arma civilia, brevi futurum, ut omnes exsules reverterentur: "Quid tibi, inquit, mali feci, ut mihi peiorem reditum, quam exitum optares? Malo, ut patria exilio meo erubescat, quam reditu moereat". Non est istud exilium, cuius neminem non magis, quam damnatum pudet.*